

IRCCS AOU San Martino – IST	ISTRUZIONE OPERATIVA AZIENDALE	IOAZHFS_2001		
U.O. FISICA SANITARIA HFS HFS2	Norme di Radioprotezione: Norme generali	Rev. 2	Data 01/09/2006	Pag 1 di 6

NORME INTERNE DI PROTEZIONE E SICUREZZA RELATIVE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI:

NORME GENERALI (I2_ESP)

SOMMARIO

1. SCOPO.....	2
1.1 APPLICABILITÀ.....	2
1.2 OGGETTO.....	2
1.3 RESPONSABILITÀ.....	2
2. NORME GENERALI PER I DIRIGENTI E I PREPOSTI.....	3
3. NORME GENERALI PER GLI OPERATORI.....	5

Redatto M.Claudia Bagnara	Controllato RAQ U.O.	Approvato Direzione U.O.
------------------------------	-------------------------	-----------------------------

I. SCOPO

Le norme interne di protezione e sicurezza, adeguate al rischio di radiazioni ionizzanti, sono state predisposte dall'Esperto Qualificato per conto del Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 230/95.

Tali norme sono costituite da una serie di documenti contenenti istruzioni operative dedicate alle diverse pratiche correlate con il rischio da radiazioni ionizzanti.

Le norme interne di protezione e sicurezza sono rivolte a tutti coloro che, a qualsiasi titolo (siano essi lavoratori dipendenti, autonomi, per conto terzi, apprendisti o studenti), svolgono pratiche che li sottopongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nell'ambito delle zone controllate o sorvegliate dell'Azienda Ospedaliera Universitaria S.Martino, i quali sono tenuti ad osservarle.

1.1 Applicabilità

Questo documento in particolare è rivolto a coloro che dirigono pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti nell'ambito delle zone controllate o sorvegliate dell'Azienda, ai preposti che vi sovrintendono, nonché a tutti coloro che a qualsiasi titolo (siano essi lavoratori dipendenti, autonomi, per conto terzi, apprendisti o studenti), svolgono tali pratiche.

1.2 Oggetto

Oggetto di questo documento sono le norme di radioprotezione generali.

1.3 Responsabilità

Copia delle norme deve essere consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate.

I dirigenti ed i preposti interessati hanno l'obbligo di esigerne il rispetto.

Tutti i lavoratori addetti a pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti devono osservare le presenti disposizioni, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti.

2. NORME GENERALI PER I DIRIGENTI E I PREPOSTI

- I progetti di impianti che comportino pericolo di irradiazione devono essere esaminati preventivamente dal punto di vista della protezione contro le radiazioni ionizzanti dall'Esperto Qualificato per il rilascio del benestare prescritto dall'art. 79, comma 1, punto b, n. 1 del D.Lgs. n. 230/1995.
 - Medesima operazione deve essere posta in atto ogni volta che debbano essere eseguite modifiche agli impianti già esistenti comportanti sostanziali trasformazioni delle condizioni, dell'uso e della pericolosità.
 - Prima della messa in esercizio l'Esperto Qualificato deve aver eseguito la prima verifica ai sensi dell'art. 79, comma 1, punto b, n. 2 del D.Lgs. n. 230/1995.
 - Tutte le attività che possono comportare un rischio da radiazioni ionizzanti per i lavoratori o per la popolazione, ivi compresa la gestione (in degenza o ambulatoriale) di pazienti portatori di radioisotopi, devono essere segnalate tempestivamente all'Esperto Qualificato per le valutazioni e i provvedimenti del caso.
 - L'entrata in possesso o l'alienazione di macchine radiogene, di tubi radiogeni in sostituzione di altri già installati o di sorgenti radioattive sigillate o non sigillate deve essere immediatamente comunicata all'Esperto Qualificato al fine di poter eseguire le prescritte denunce alle competenti Autorità.
 - Gli approvvigionamenti e la gestione delle sorgenti radioattive devono garantire il rispetto delle autorizzazioni aziendali, così come indicato nelle Norme specifiche IO2_NO: "Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti per attività comportanti esposizioni a scopo medico", ai sensi del D.Lgs 230/95 e s.m.i.
 - Le indagini diagnostiche e le attività terapeutiche comportanti l'uso di sorgenti radiogene devono essere eseguite da personale preventivamente autorizzato e classificato ai fini radioprotezionistici ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 230/1995.
 - Nel caso che una persona (dipendente dell'ospedale o da terzi, lavoratore autonomo, studente o altro) debba svolgere un'attività soggetta al rischio da radiazioni ionizzanti, è necessario attivare la sorveglianza della radioprotezione: prima dell'inizio dell'attività il dirigente responsabile deve effettuare la richiesta tramite gli appositi moduli del Servizio di Fisica Sanitaria.
1. L'attività dei lavoratori classificati come "lavoratori esposti" potrà avere inizio solo dopo che il Medico Autorizzato o Competente avrà provveduto a formulare il giudizio di idoneità di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 230/1995.
- Nel caso che una persona (dipendente dell'ospedale o da terzi, lavoratore autonomo, studente o altro) debba cessare l'attività soggetta al rischio da radiazioni ionizzanti, è necessario

sospendere la sorveglianza della radioprotezione: il dirigente responsabile deve comunicare per iscritto al Servizio di Fisica Sanitaria e al Servizio di Medicina Preventiva la cessazione del rischio da radiazioni ionizzanti del lavoratore, indicando la data di cessazione.

- L'attività dei lavoratori classificati come "lavoratori esposti" potrà avere inizio solo dopo che il Medico Autorizzato o Competente avrà provveduto a formulare il giudizio di idoneità di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 230/1995; alla cessazione dell'attività a rischio, il lavoratore dovrà essere sottoposto ad una visita finale.
- E' proibito adibire i minori di anni 18 ad attività proprie dei lavoratori esposti secondo quanto stabilito dall'art. 71 del D.Lgs. n. 230/1995.
- E' proibito adibire le donne gestanti ad attività che le esponano al rischio di superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori non esposti secondo quanto stabilito dall'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 230/1995.
- E' proibito adibire le donne che allattano al seno ad attività comportanti un rischio di contaminazione, secondo quanto stabilito dall'art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 230/1995.
- E' necessario limitare il numero dei lavoratori esposti a rischio di radiazioni ionizzanti a coloro per i quali, per esigenze di servizio e di assistenza ai malati, ciò si renda effettivamente indispensabile.

3. *NORME GENERALI PER GLI OPERATORI*

- Prima dell'inizio dell'attività a rischio di radiazioni ionizzanti, i lavoratori devono essere sottoposti a visita medica di idoneità presso il Servizio di Medicina Preventiva e provvedere a ritirare i dosimetri personali assegnati presso il Servizio di Fisica Sanitaria.
- Prima della cessazione dell'attività a rischio di radiazioni ionizzanti, i lavoratori esposti devono essere sottoposti a visita medica finale presso il Servizio di Medicina Preventiva e riconsegnare al Servizio di Fisica Sanitaria i dosimetri ancora in loro possesso.
- I lavoratori esposti devono sottoporsi alle analisi chimico-cliniche, agli accertamenti specialistici e alla visita medica di idoneità secondo quanto richiesto dal Medico Autorizzato o Competente.
- L'accesso alle "Zone Controllate" da parte di persone appartenenti alla popolazione durante l'esecuzione di esami diagnostici è consentito soltanto in caso di assoluta necessità per assistenza al paziente. Detto incarico di assistenza deve essere affidato ad accompagnatori del paziente, possibilmente in età non fertile, opportunamente protetti; è ad ogni modo tassativamente proibito l'accesso a donne in stato di gravidanza e a minori di diciotto anni.
- Chiunque operi nelle "Zone Controllate" durante il periodo d'irraggiamento è tenuto a utilizzare i mezzi di protezione, ambientali e/o individuali, e i mezzi di sorveglianza dosimetrica previsti ed assegnati (dosimetri personali).
- E' obbligatorio usare con cura e in modo corretto i dispositivi di sicurezza (in particolare si richiama l'attenzione alla corretta conservazione dei grembiuli piombiferi), i mezzi di protezione delle sorgenti radiogene e i mezzi di sorveglianza dosimetrica forniti, attenendosi per questi ultimi alle "norme di radioprotezione per l'impiego dei dosimetri personali".
- E' proibito rimuovere o modificare, senza averne ottenuta l'autorizzazione, i dispositivi e i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica.
- E' proibita l'esposizione del personale al fascio primario; nel caso in cui ciò risulti comunque indispensabile è ammissibile l'esposizione delle estremità degli arti superiori.
- E' proibito compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la protezione e la sicurezza.
- E' obbligatorio segnalare immediatamente al rispettivo Capo Servizio eventuali deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza.
- Il Capo Servizio, valutate opportunamente dette segnalazioni, dovrà provvedere ad avvertire tempestivamente l'Esperto Qualificato e il Responsabile della Sicurezza.
- E' fatto obbligo alle lavoratrici esposte a rischio di radiazioni ionizzanti di notificare al

rispettivo Capo Servizio il proprio eventuale stato di gravidanza, secondo quanto stabilito dall'art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 230/1995.

- E' obbligatorio, prima di iniziare qualunque indagine comportante l'uso di radiazioni ionizzanti su donne in età riproduttiva, chiedere alle stesse l'eventuale possibile presenza di una gravidanza in atto; in caso affermativo, è necessario che il medico specialista valuti, preferibilmente con il fisico specialista, la dose che sarà presumibilmente assorbita dall'embrione o dal feto durante l'esame, al fine di valutare la reale necessità di effettuare l'esame stesso.
- E' obbligatorio, durante l'esecuzione di indagini diagnostiche o di trattamenti radioterapeutici comportanti l'uso di sorgenti radiogene, porre in atto tutte le procedure tecniche di contenimento della dose di radiazione assorbita dal paziente (coni limitatori, diaframmi di campo, grembiuli, collari, ecc.).
- E' obbligatorio segnalare alla Direzione Sanitaria eventuali attività svolte al di fuori della struttura comportanti esposizione al rischio di radiazioni ionizzanti e trasmettere alla stessa i dati relativi alle corrispondenti dosi assorbite per le prescritte valutazioni.